

REGOLAMENTO (CE) N. 2930/95 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 762/94 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio per quanto riguarda il ritiro dei seminativi dalla produzione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2800/95⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma e l'articolo 12,

considerando che il ritiro dei seminativi istituito dal regolamento (CEE) n. 1765/92 deve considerarsi, in base all'applicazione che ne è stata fatta dalla sua istituzione, come uno strumento di gestione della produzione di seminativi, la cui percentuale può essere modificata ad ogni campagna in funzione della situazione del mercato; che questo è stato dimostrato dal fatto che per due volte il Consiglio ha fissato, in via derogativa, per due campagne consecutive, una percentuale di ritiro diversa dalla percentuale di base;

considerando che, dato il contesto sopra descritto, le modalità di applicazione del regime del ritiro dei seminativi previste dal regolamento (CE) n. 762/94 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2015/95⁽⁴⁾, devono permettere ai produttori di adattarsi ogni anno all'eventuale variazione della percentuale suddetta; che è quindi auspicabile permettere ai produttori che abbiano optato per il regime previsto dall'articolo 5 del regolamento in esame, e che lo desiderino, di cambiare il proprio impegno senza subire penalizzazioni;

considerando tuttavia che, nel quadro di alcune misure di tipo ambientale, la garanzia per i produttori di ricevere una percentuale dell'aiuto compensativo come contropartita dell'impegno di ritiro delle superfici per una durata minima, costituisce un fattore di una certa importanza; che è quindi opportuno non agevolare la rinuncia agli impegni già assunti per superfici messe a maggese nel quadro dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92, che beneficiano di aiuti tipo ambientale oltre che della compensazione per il ritiro dei seminativi; che per gli stessi motivi è opportuno mantenere la possibilità, per tali superfici;

considerando che il comitato di gestione congiunto per i cereali, per i grassi e per i foraggi essiccati non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 291 del 6. 12. 1995, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 90 del 7. 4. 1994, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU n. L 197 del 22. 8. 1995, pag. 2.

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 762/94 è modificato come segue :

1) all'articolo 4, paragrafo 4 è aggiunta la seguente frase :

« Tuttavia, questa disposizione non si applica alle domande di aiuto per superficie presentate nel 1996 per la campagna 1996/97. »

2) all'articolo 5, paragrafo 3 è aggiunto il seguente testo :

« c) notificandolo all'autorità competente al momento della presentazione della domanda di aiuto superfici per la campagna 1996/97; tuttavia, sono escluse da tale facoltà le particelle che hanno beneficiato del regime di aiuti previsto dall'articolo 7, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1765/92 o dagli articoli 2, paragrafo 1, lettera g) e 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92. »

3) all'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo :

« 5. Possono beneficiare del disposto del presente articolo esclusivamente :

a) i produttori che hanno optato per il regime di cui al paragrafo 1 prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2930/95 della Commissione^(*) e

b) i produttori che hanno ritirato dalla produzione superfici a norma dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1765/92 i quali beneficiano, per tali superfici, di aiuti concessi in virtù dello stesso articolo 7, paragrafo 4, secondo comma o in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera g) e dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2078/92.

^(*) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 8. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione
